

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all'odierna udienza la seguente

SENTENZA

nella controversia promossa

DA

Pernice Gerardo, rapp. e dif. dall'avv.to G. Lauretta, con cui elett.te domicilia in Trecase, alla via Vesuvio n. 53, giusta procura in atti,

RICORRENTE

CONTRO

I.N.P.S., anche quale mandatario della S.C.C.I. s.p.a., in persona del legale rapp. p.t., rapp. e dif. dall'Avvocatura interna, giusta procura in atti,

Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rapp. p.t., rapp. e dif. dagli avv.ti A. Di Palo e U. D'Angelo, con i quali elett.te domicilia come da separate memorie in atti, in virtù delle procure di cui in produzione,

RESISTENTI

Conclusioni: come in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con separati atti del 4/10/2021, 5/10/2021 e 6/10/2021, Pernice Gerardo ha adito questo giudice, proponendo opposizione agli estratti di ruolo, di cui aveva avuto conoscenza a seguito di rilascio da parte dell'Agente di riscossione, relativi agli avvisi di addebito nn. 37120140015188389, 37120130003597273, 3712010008507050, 37120130001297446 e 37120140001866042. Ha dedotto di non aver ricevuto la notifica dei predetti atti ed ha eccepito la prescrizione dei crediti anche successiva alla data di eventuale comunicazione



degli avvisi come riportata negli estratti. Tanto premesso, ha concluso come da ricorsi in atti.

Si è costituito in tutti i procedimenti l'Agente di riscossione, contestando la pretesa attorea e concludendo come da separate memorie.

Si è costituito in tutti i procedimenti l'ente previdenziale, deducendo la fondatezza del proprio operato, contestando la prospettazione attorea e concludendo come da separate memorie.

All'odierna udienza, riuniti i giudizi, la causa è stata decisa come da sentenza che segue.

I ricorsi sono inammissibili, pur non volendo applicare alla fattispecie di causa quale ius superveniens l'art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 - convertito in legge 17 dicembre 2021 n. 215 (non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo), questione rimessa alle Sezioni Unite dalla sezione 5° nella decisione n. 4526/2022.

E' stata disposta la riunione dei procedimenti, stante le loro connessione soggettiva e parzialmente oggettiva.

Pernice Gerardo ha proposto opposizione ai ruoli degli avvisi di addebito indicati negli estratti prodotti.

Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 19704/15) hanno affermato che, fermo restando che non è impugnabile ex se l'estratto di ruolo in quanto documento informatico proveniente dal concessionario per la riscossione non idoneo a contenere alcuna pretesa impositiva, sia indiretta che indiretta, non è preclusa l'impugnazione della cartella di pagamento (e del ruolo vista la coincidenza della notificazione della cartella con il ruolo stesso) che il contribuente assume essere stata invalidamente notificata e che ha conosciuto attraverso l'estratto di ruolo richiesto al concessionario per la riscossione, ogni qualvolta questo ultimo ha un interesse alla tutela anticipata all'impugnazione della cartella di pagamento e quindi senza la necessità di dover attendere la notificazione di un atto successivo in cui si snoda il procedimento di imposizione e riscossione.



Tenuto conto dell'eccezione di mancata notifica degli avvisi di addebito (nei ricorsi si eccepisce che gli stessi siano stati presuntivamente notificati), va osservato che, almeno in base alla prospettazione attorea, sono ammissibili le presenti opposizioni.

Tanto premesso, deve essere esaminata la documentazione prodotta dall'INPS, da cui emerge che gli avvisi di addebito per cui è causa sono stati comunicati correttamente al destinatario nelle date di cui agli estratti prodotti.

Le copie degli avvisi di ricevimento depositati in giudizio recano lo stesso numero di raccomandata degli atti predetti.

Quanto alle modalità di notifica degli avvisi di addebito, deve rilevarsi che è possibile effettuare la notifica dell'avviso di addebito a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a cura dell'INPS, e, analogamente a quanto ritenuto dalla Suprema Corte nel caso previsto dalla seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, deve ritenersi che la notifica possa essere effettuata direttamente dall'Inps a mezzo raccomandata con suo perfezionamento a seguito della ricezione del destinatario, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficio postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella. Pertanto nel caso di notifica effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento non è affatto necessaria la relata di notifica (vedi anche Corte d'Appello Genova, sez. lav., 69/18).

Di conseguenza, anche nell'ipotesi di notifica di avviso di addebito trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982.

Quindi, devono ritenersi correttamente eseguite le notifiche degli atti per cui è causa.

Riguardo all'eccezione di prescrizione dei crediti anche successivi alle presunte notifiche degli atti per cui è causa, va tenuto in considerazione quanto ha precisato la Cassazione (nn. 6723/19, 6166/19 e 5443/19), secondo cui "in materia di riscossione di crediti previdenziali, qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615



c.p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva”.

Nella fattispecie al vaglio, il ricorrente non ha proprio allegato l'esistenza di un interesse alla tutela anticipata all'impugnazione degli avvisi di addebito in questione.

Né è stata proposta istanza di sgravio all'Agente di riscossione.

Discende da quanto precede l'inammissibilità dei ricorsi, nonostante la prospettazione attorea.

Spese di lite secondo soccombenza.

P.Q.M.

a) dichiara l'inammissibilità dei ricorsi;

d) condanna Pernice Gerardo al pagamento in favore delle controparti delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 per ciascuna parte opposta costituita in giudizio, oltre IVA, CAP e spese forfetarie come per legge.

Torre Annunziata, 30/6/2022

Il Giudice del lavoro

Aldo Rizzo

